

DOTTRINA

Andrea De Lia

Brevi riflessioni in ordine alla rilevanza penale dell'omesso versamento dell'IVA e delle ritenute, tra *ne bis in idem* e principio di ragionevolezza..... III, 55

Il contribuuto affronta il tema delle fattispecie penali di omesso versamento dell'IVA e delle ritenute (artt. 10 *bis* e 10 *ter* d.lg. n. 74/00), esponendo i problemi interpretativi correlati alla crisi di liquidità. Vengono analizzati inoltre, sulla base della ricostruzione della giurisprudenza italiana e sovranazionale, alcune delle questioni più controverse che attengono a queste norme incriminatrici, tra le quali il *bis in idem* (sostanziale e processuale), ed alcuni profili di irragionevolezza del sistema.

The paper deals with the value added tax and advance tax deduction non-payment crimes (artt. 10 bis and ter d.lg. n. 74/00), exposing the interpretative problems related to the liquidity crisis. It also analyzes, based on the reconstruction of the Italian and supranational law, some of the most controversial issues pertaining to these regulations, including the ne bis in idem and "doppio binario" system. They were also analyzed some profiles of unreasonableness of the Italian criminal-tax system.

Susanna Cannizzaro

La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della fiscalità nel sistema interno..... IV, 95

I principi elaborati a livello internazionale e codificati nei Trattati europei hanno assunto una rilevanza centrale nei sistemi interni. In particolare al principio dello sviluppo sostenibile è riconosciuta valenza ordinamentale in ragione di una interpretazione evolutiva di alcune disposizioni costituzionali. La rilevanza sociale del bene ambiente, gli interessi e i valori ambientali suggeriscono un approccio improntato al principio di integrazione anche relativamente alla funzione fiscale.

The principles developed at international level and codified in the European Treaties have become central to internal systems. In particular, the principle of sustainable development is recognized as a matter of principle by reason of an evolutionary analysis of some constitutional provisions. The social relevance of the environment, the environmental interests and values suggest an approach to the fiscal function based on the integration principle.

Loredana Carpentieri

La Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi: l'"autogoverno" degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità e la prospettazione di una incostituzionalità solo *pro futuro*..... I, 223

Con sentenza n. 10/2015, la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la c.d. Robin Hood Tax (introdotta nel 2008 e finalizzata a redistribuire gli extraprofiti realizzati dalle imprese del settore energetico) per violazione dei principi di

uguaglianza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Poiché la Robin Hood tax rappresentava comunque una quota significativa del gettito italiano, la Corte costituzionale ha scelto di evitare problemi al bilancio nazionale, optando per la non retroattività degli effetti della sua decisione; e in questa prospettiva, ha stabilito che tale decisione avrebbe avuto effetti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, escludendo dunque ogni effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità. Questo contributo esamina il fenomeno dell'autogoverno degli effetti temporali delle declaratorie di incostituzionalità nel contesto della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di tributi e dei condizionamenti derivanti dalla necessità di effettuare un bilanciamento di valori costituzionali.

With decision n. 10/2015, the Italian Constitutional Court declared the Energy Tax Surcharge (ETS, also referred to as the “Robin Hood tax”, introduced in 2008 for the purpose of redistributing the extra profits realized by companies operating in the energy sector) unconstitutional for violating the general principles of equality and ability-to-pay respectively set forth by Articles 3 and 53 of the Italian Constitution. Because the ETS represented a significant share of the Italian internal revenue, the Court chose to prevent national budget concerns by opting for the non-retroactivity of the effects of its decision; therefore the consequences of the Court’s decision should be effective from the day following the date of its publication in the Official Gazette without any retroactive impact. This contribution examines the phenomenon of the self-government of the temporal effects of the declaratories of unconstitutionality in the context of the most recent constitutional jurisprudence on taxation, often conditioned by the necessity to effect a balancing of constitutional values.

Roberta Corriere

Possesso e disponibilità nell'imposizione sul patrimonio immobiliare (nota a Cass., n. 22216/2015) II, 157

La corretta individuazione del presupposto impositivo I.c.i. (nonché I.m.u.) ha rappresentato questione controversa sin dall'istituzione di tale tributo. La Corte di Cassazione con sentenza n° 22216 del 30.10.2015 ha fornito l'occasione per svolgere una serie di riflessioni in merito all'esatta accezione con cui debba intendersi il termine “possesso” in relazione al concetto di “disponibilità”. Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di legittimità si è giunti alla conclusione che il prelievo fiscale non possa prescindere da tale ultima condizione per potersi ritenere giustificato alla luce dei principi costituzionali e del sistema tributario complessivamente inteso.

The proper recognition of the tax condition of the I.c.i. (and the I.m.u. as well) has been a controversial issue since the establishment of such a tribute. The Court of Cassation, with the Judgement number 22216 of October 30th 2015 offered the chance to open some discussions about the accurate meaning which has to be given to the term “possession” relative to the concept of “availability”. Disagreeing with the Italian Supreme Court we came to the conclusion that the fiscal withdrawal cannot disregard such latter condition to hold to be justified according to the constitutional principles, the tax law system, as well as the rationality rule.

Salvatore La Rosa

Giusto processo e parità delle parti nella disciplina delle tutele cautelari tributarie. I, 255

Sono state recentemente emanate norme volte a parificare le situazioni degli Uffici finanziari e dei contribuenti nei confronti degli effetti delle sentenze tributarie, mediante l'eguale riconoscimento, ad entrambe le parti, della possibilità di ottenerne la sospensione nei gradi di giudizio successivi al primo. Queste nuove norme, tuttavia, hanno già determinato l'insorgere di non poche e delicate questioni, sia interpretative che applicative. Di esse, vengono in questo scritto analizzati i termini essenziali; e ciò, in una prospettiva soprattutto alimentata dalla necessità di distinguere le liti provocate dai provvedimenti impositivi emessi dagli Uffici finanziari dalle controversie concernenti, invece, le pretese creditorie vantate dai contribuenti nei confronti degli Uffici medesimi.

Recently laws have been issued to recognize the situation between the Financial offices and tax payers regarding the effects of law-related sentences, through which it is possible to have the same recognition, for both sides, of the possibility to obtain the suspension on the proceedings following the first. These new laws, have however, already determined the insurgence of not but a few delicate questions, both interpretive and applicative. Of these, we shall be, in this script, analyzing its essential terms; and above all taking into consideration that they are feed by the necessity to distinguish between the arguments caused by the taxation injunctions emitted by the Financial offices and the controversies concerning, instead, the claims made on behalf of the tax payers to the Financial offices.

Silvia Mencarelli

Tassazione ambientale e inquinamento acustico aeroportuale I, 273

L'inquinamento acustico costituisce un serio problema ambientale che negli ultimi anni ha acquisito una certa rilevanza, soprattutto quello derivante dal rumore prodotto dagli aerei, grande elemento di disturbo per la popolazione residente vicino agli aeroporti. Nel presente contributo vengono analizzati gli strumenti giuridici di contrasto a questa forma di inquinamento; in particolare, viene presa in considerazione l'IRESA (Imposta Regionale Sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili), un tributo che ha lo scopo di ridurre il rumore nelle zone che si trovano vicino agli aeroporti, della quale viene operata una ricostruzione storica e l'inquadramento giuridico nel contesto della tassazione ambientale.

Noise pollution is a serious environmental problem that has become increasingly important in recent years, especially airplane noise pollution, a huge problem for residents near airports. This article analyzes the legal instruments opposing this type of pollution. In particular, there is a focus on IRESA (Imposta Regionale Sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili), a tax whose purpose is to reduce noise in areas surrounding airports. There is also a legal and historical reconstruction of IRESA, in the context of environmental taxation.

Maria Concetta Parlato

L'attuazione della delega fiscale in materia di ottemperanza I, 363

Lo studio è rivolto alla disciplina del giudizio di ottemperanza delle sentenze tributarie, con specifica considerazione dell'attuazione della delega fiscale. La

riforma, operata dal D. lgs. n. 156/2015, con riguardo al giudizio di ottemperanza ha comportato più innovazioni, sia attraverso le modifiche ai preesistenti commi dell'art. 70, D. lgs. n. 546/1992, sia con l'introduzione di un nuovo comma (10-bis), che prevede la composizione monocratica del giudice dell'ottemperanza. Il lavoro è rivolto anche al nuovo art. 67-bis, D. lgs. n. 546/1992 ("Esecuzione provvisoria"), nonché ai successivi artt. 68 ("Pagamento del tributo in pendenza del processo") e 69 ("Esecuzione delle sentenza di condanna in favore del contribuente"), che sono stati pure oggetto di modifica ad opera del D. lgs. n. 156/2015, con rilevanti effetti sulla normativa in esame.

The analysis concerns the discipline of the compliance judgment, considering specifically the implementation by the Government of the Enabling Act. The newly drafted compliance judgment, as regulated by legislative decree No 156/2015, introduced several innovations such as modifications to the pre-existing paragraphs, Article 70, legislative decree No 546/1992, and the introduction of a new paragraph (10-bis), which provides for a new monocratic judge of compliance. The reform also addresses the new article 67-bis, legislative decree No 546/1992 ("Provisional execution"), the following articles 68 ("Fee payment during a pending process") and 69 ("Enforcement of the conviction sentence in favor of the taxpayer"), which have also been subject to modification by legislative decree No 156/2015, with significant effects on the current legislation.

Roberto Schiavolin

Alcune considerazioni sul contrasto tra CEDU e disciplina italiana dei rapporti tra procedure sanzionatorie amministrative e penali..... I, 385

Non sembra del tutto ovvio che la disciplina italiana dei rapporti procedurali tra sanzioni tributarie amministrative e penali sia contrastante con il principio *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del protocollo n. 7 aggiuntivo alla CEDU. La recente giurisprudenza della corte EDU ammette un concorso dei due tipi di misure, applicate distintamente, sia in caso di sufficiente connessione tra i due procedimenti, sia in caso di applicazione a soggetti diversi; inoltre, il d.lgs. n. 158/2015 ha ridotto l'area delle condotte che creano quel problema. Tuttavia si rileva che: non vi è sempre in sede tributaria un effettivo giudizio sulla condotta trasgressiva; la sospensione della riscossione in attesa del giudicato penale sembra differire anche la definitività della sanzione amministrativa, cosicché quel principio fino a tale momento non è violato; i reati di omesso versamento (ma non di indebita compensazione) riguardano un comportamento distinto da quello colpito come violazione amministrativa; l'Italia nel depositare gli strumenti di ratifica aveva fatto una dichiarazione secondo la quale gli artt. da 2 a 4 del Prot. n.7 si applicavano solo a violazioni, procedure e decisioni considerate penali dalla legge italiana.

It is not definitely obvious that Italian rules concerning connections between tax administrative penalties proceedings and criminal proceedings don't comply with the "ne bis in idem" principle of Art. 4 of Protocol No. 7 to the ECHR. According to recent case-law of the ECtHR, sanctions are cumulative and can be imposed in different proceedings, both when there is a sufficiently close connection between them, and if legal entities involved are different. Moreover, d.lgs. n. 158/2015 has reduced the range of conducts which make that problem arise. However, it must be noticed that: there is not in whichever tax proceeding a real examination of a reprehensible conduct; the stay on enforcement of tax penalties, until a criminal

decision becomes final, seems to keep pending tax penalties too, so that theretofore “ne bis in idem” principle is not violated; crimes of failure to pay (except for unlawful debt offsetting) concern conducts different from the ones punished as administrative offences; Italy when depositing the instrument of ratification made a declaration to the effect that Art.2 to 4 of Protocol No. 7 applied only to offences, procedures and decisions classified as criminal under Italian law.